



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



SETTORE 3
SERVIZIO 3.2 SERVIZI EDUCATIVI
Ufficio della Dirigenza



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....

Art.1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio di trasporto scolastico comunale e fissa i criteri di accesso nel rispetto della normativa vigente.

2. Il servizio di trasporto scolastico si configura come Servizio pubblico locale a rilevanza economica, contribuisce ad agevolare la frequenza scolastica degli alunni residenti nel Comune di Cattolica e concorre pertanto a favorire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione obbligatoria e a rendere effettivo il diritto allo studio.

3. Il servizio è improntato a criteri di qualità, di efficienza, di efficacia ed economicità ed è attuato dal Comune di Cattolica, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla legislazione vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e le disponibilità annuali di bilancio dell'Ente.

Art. 2 – Funzionamento

1. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curata dal Comune di Cattolica tramite i propri uffici del Servizio 3.2 "Servizi Educativi", che potranno avvalersi per l'espletamento del servizio di imprese esterne, ricorrendo alla stipula di contratti pubblici ai sensi delle norme dell'attuale Codice degli appalti.

2. Il Servizio di trasporto scolastico è fornito su richiesta dell'utenza e viene effettuato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni, tenendo conto del calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi e le risorse di bilancio disponibili, provvede all'organizzazione e pianificazione del servizio del trasporto, predisponendo annualmente un programma (Piano di trasporto annuale) in collaborazione con il Soggetto gestore del Servizio, che individua i percorsi casa/scuola e viceversa, tenendo conto delle necessità del servizio, del calendario delle scuole e delle richieste degli utenti.

I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili e le disposizioni dell'Ufficio "Traffico e Segnaletica" della Polizia Municipale, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza residente nel territorio comunale
- b) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
- c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni.

Art. 3 – Modalità di gestione

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Art. 4 – Area di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico di linea, ovvero il servizio di trasporto casa/scuola e viceversa, è diretto ai soli alunni residenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado statali facenti capo all'Istituto Comprensivo di Cattolica.

2. Sarà altresì garantita a tutte le scuole statali e paritarie con sede nel territorio comunale, l'effettuazione di uscite didattiche e/o di gite scolastiche anche al di fuori del territorio di Cattolica, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, e sempre da realizzarsi in orari compatibili con lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di linea. Le gite al di fuori del territorio comunale saranno garantite entro i limiti kilometrici prestabiliti dalle procedure di appalto in vigore presso l'Ente e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso del trasporto per le uscite didattiche rivolte alle scuole dell'infanzia del territorio comunale, sarà onere del personale docente dell'istituto scolastico richiedente, garantire la presenza a bordo sui mezzi di almeno n. 1 accompagnatore.

Art. 5 – Accompagnamento sugli scuolabus

1. Ai sensi del DM 31 gennaio 1997 ed annessa Circolare Ministeriale n. 23 del 11/03/1997 il servizio di accompagnamento sui mezzi scuolabus è previsto obbligatoriamente solo in presenza di alunni delle scuole dell'infanzia.

2. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per le altre corse compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

3. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

4. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

5. L'accompagnatore non potrà consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti dell'alunno.

6. Nel caso di bambini delle scuole primarie i genitori o loro delegati devono obbligatoriamente essere presenti alle fermate per ritirare i propri figli iscritti al servizio. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà rimanere sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere accompagnato presso la sede della Polizia Municipale dove un genitore o suo delegato dovrà prelevarlo.

7. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000. All'accertamento della violazione si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

8. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

9. Nel caso di assenza dell'accompagnatore, le relative funzioni sono svolte dall'autista.

10. Per gli alunni delle scuole secondarie di I grado: i genitori e i tutori che, in applicazione dell'art. 19-bis del DL. 16 ottobre 2017 n. 148, vogliono autorizzare i minori di anni 14 all'utilizzo autonomo del trasporto scolastico, devono procedere alla compilazione della dichiarazione mediante l'utilizzo dei servizi on-line per la gestione delle iscrizioni. La scelta dell'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonera l'Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dall'attività scolastica.

Art. 6 – Altre aree di servizio

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di linea come sopra esplicitato, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, può rendere disponibili ulteriori servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione dei minori ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, come ad esempio il servizio del trasporto durante i mesi estivi per le iniziative connesse con i centri estivi.

Art. 7 – Iscrizioni

1. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando l'apposito servizio di iscrizione on-line disponibile sul portale Istituzionale dell'Ente entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti delle risorse disponibili.

3. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno con l'indicazione della scuola di riferimento e classe frequentata, oltre ai dati di entrambi i genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.

4. La presentazione della domanda mediante i servizi on-line di cui sopra comporterà l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme previste dal presente regolamento.

5. Nel caso in cui le richieste di iscrizione al servizio siano superiori al numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale procederà a redigere una graduatoria con lista di attesa, nella cui formulazione sarà tenuto conto del maggiore punteggio ottenuto dai richiedenti con riferimento ai valori attribuiti ai parametri reddituali sotto riportati:

CRITERIO	PUNTI
SITUAZIONE REDDITUALE (VALORI REDDITO ISEE)	
Fascia da € 0,00 fino ad € 8.000,99	5
Fascia da € 8.001,00 fino ad € 16.000,99	4
Fascia da € 16.001,00 fino ad € 24.000,99	3
Fascia da € 24.001,00 fino ad € 32.000,99	2
Superiore ad € 32.001,00	1

Si precisa che nel caso in cui non sia presente l'attestazione ISEE saranno assegnati d'Ufficio punti 1.

Art. 8 – Tariffe di contribuzione

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico unitamente alle tariffe degli altri servizi educativi.
2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione da parte degli utenti indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
3. E' previsto il rimborso parziale della tariffa nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dal servizio, in misura proporzionale al numero di mesi interi per i quali l'utente non usufruirà del servizio.
4. Il pagamento deve essere effettuato per intero, in soluzione unica anticipata mediante versamento dell'importo sul circuito PAGOPA, utilizzando l'apposito portale on-line disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cattolica.
5. L'utente è obbligato a informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica riguardante ogni elemento identificativo riportato nella domanda di iscrizione al servizio.
6. La tariffa, di norma, viene stabilita prima dell'inizio dell'anno scolastico; è facoltà del Comune modificare le condizioni economiche del servizio, dandone informazione dettagliate attraverso l'URP, il sito internet del Comune ed altri mezzi di comunicazione con l'utenza.
7. Nel caso in cui venga presentata ed accettata una domanda di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico, la quota da pagare farà riferimento al mese in cui è stata accettata la domanda e sarà determinata in rapporto ai mesi effettivi di fruizione del servizio fino alla fine dell'anno scolastico
8. A seguito dell'avvenuta accettazione della domanda da parte dell'Ufficio "Pubblica Istruttoria", sarà possibile scaricare dal portale il tesserino identificativo che dovrà essere esibito al personale di bordo sullo scuolabus al momento della salita sul mezzo.
9. Non è previsto il rimborso dell'abbonamento annuale nel caso di cessazione del servizio su richiesta dell'utente prima della fine dell'anno scolastico, fatti salvi i trasferimenti di residenza in altro comune, o in caso di sospensione temporanea del servizio a causa di comportamenti scorretti tenuti dallo studente sullo scuolabus come indicato al successivo art. 12.

Art. 9 – Modalità di fruizione del servizio

Gli alunni che usufruiscono del servizio dovranno inderogabilmente rispettare l'orario di transito degli scuolabus e dei luoghi di salita e discesa previsti nel Piano di trasporto annuale. Il trasporto scolastico per il servizio di linea viene garantito solo per l'entrata ed uscita da scuola.

Le fermate, cioè i luoghi di salita e discesa degli alunni, verranno stabilite nel Piano di trasporto annuale, localizzando i punti di raccolta nei luoghi di maggiore sicurezza possibile, tenendo conto della viabilità e del minimo di intralcio al traffico stradale.

Le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus dovranno avere luogo nelle fermate autorizzate e agli orari prestabiliti lungo strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale ed in condizioni di totale sicurezza.

Non saranno ammessi spostamenti a fermate diverse da quelle prestabilite. Non saranno accolti sui mezzi alunni che si trovino in luoghi diversi o che non siano presenti alle fermate concordate negli orari previsti. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sono tenuti ad accompagnare e a riprendere puntualmente all'orario stabilito i propri figli alla fermata autorizzata

e sono responsabili del minore nel percorso compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa. L'Amministrazione Comunale, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Per gli alunni delle scuole secondarie di I grado è facoltà dei genitori, come esplicitato al comma 10 del succitato art. 5, avvalersi di quanto previsto dall'art. 19-bis del D.L n. 148/2017.

E' facoltà inoltre dei genitori delegare, mediante apposita funzionalità on-line, persone di fiducia maggiorenni per l'accompagnamento degli alunni da e per la fermata stabilita.

La delega deve contenere i riferimenti della persona delegata (dati anagrafici completi) e suoi recapiti telefonici. E' possibile indicare mediante la funzionalità on-line più soggetti delegati qualora il genitore e il primo soggetto delegato fossero entrambi impossibilitati per cause di forza maggiore e per eventuali imprevisti a ritirare l'alunno. In assenza dei genitori (o di colui che esercita la patria potestà) e dei delegati, l'alunno dovrà rimanere sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere accompagnato presso la sede della Polizia Municipale dove un genitore o suo delegato dovrà prelevare. Qualora tale inconveniente si dovesse verificare tre volte nel corso dello stesso anno scolastico, l'alunno non potrà più usufruire del servizio di trasporto.

Art. 10 – Comportamento degli utenti

1. Il servizio di trasporto scolastico si configura anche come momento educativo finalizzato a facilitare il processo di socializzazione attraverso l'uso corretto di beni della comunità ed il rispetto delle regole reciproche.

Gli alunni, durante il tragitto e sul mezzo scuolabus, dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di comportamento e di autodisciplina per motivi di sicurezza:

- a) rispettare le regole e le raccomandazioni impartite dall'autista e dall'accompagnatore;
- b) restare seduto nel posto assegnato per tutta la durata del tragitto;
- c) evitare comportamenti irrispettosi verso i compagni e gli adulti preposti al servizio;
- d) non mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri;
- e) usare un linguaggio conveniente e mostrare rispetto per le attrezzature presenti sul mezzo e per lo stesso scuolabus;
- f) evitare la violenza verbale e fisica nei confronti dei compagni e del personale di servizio;
- g) non è consentito aprire i finestrini e gettare fuori dagli stessi qualsiasi forma di oggetto;
- h) non è consentito portare sul mezzo di trasporto oggetti pericolosi;
- i) non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto in esso presente.

Art. 11 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i soggetti trasportati. L'autista ha il compito di controllare il mezzo di trasporto nelle sue parti meccaniche e valutarne l'efficacia e la sicurezza.

2. All'autista del mezzo non è consentito:

- a) effettuare fermate diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite all'interno dell'itinerario di percorso individuato per l'anno scolastico;
- b) far salire sul mezzo persone estranee non in possesso del tesserino di riconoscimento di accesso al servizio di trasporto scolastico;
- c) affidare la guida del mezzo a persone non autorizzate allo svolgimento del servizio.

Qualora il conducente del mezzo ritenga che vi siano condizioni di particolare pericolo e/o di pregiudizio allo svolgimento del servizio, ha la facoltà di interrompere la guida e chiedere l'intervento della Polizia Municipale. Non potranno essere contestati all'autista eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancato rispetto delle regole di comportamento sul mezzo di trasporto da

parte dei fruitori del servizio e/o ritardi dovuti a situazioni di particolare disagio nella viabilità/mobilità del territorio comunale.

Art. 12 – Responsabilità e Sanzioni

1. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore, si assumono, all'atto dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, la responsabilità per i danni di natura patrimoniale e non arrecati a cose e/o a persone, dal comportamento doloso o colposo del minore durante la fruizione del servizio.

2. In caso di protratti comportamenti irrispettosi e violazioni delle regole sopra enunciate, l'Amministrazione Comunale attiverà la seguente procedura:

- a) l'accompagnatore e/o il conducente dello scuolabus dovranno far pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione una breve relazione scritta in merito alla condotta dell'alunno/a e dell'accaduto;
- b) L'ufficio invierà una comunicazione scritta ai genitori o a chi esercita la patria potestà in merito all'accaduto, preavvisando sulla possibilità di una sospensione dal servizio in caso di reiterato comportamento;
- c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta, è facoltà del Dirigente del Settore 3 procedere con la sospensione dal servizio di trasporto dell'alunno per un tempo determinato, che viene quantificato in un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 5 giorni;
- d) nel caso di reiterato comportamento scorretto e dopo aver espletato quanto previsto ai precedenti *punti b) e c)* del presente articolo, l'alunno sempre con disposizione scritta a firma del Dirigente del Settore 3, verrà sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico. La sospensione del servizio dovuta per queste cause, non comporterà il rimborso alla famiglia di quanto già pagato e non usufruito.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 13 – Comunicazioni tra Amministrazione Comunale ed Istituzioni scolastiche

1. L'Amministrazione comunale si impegna alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio al fine di risolvere le problematiche che potrebbero insorgere nel corso dell'anno nel servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. L'Amministrazione Comunale richiederà formalmente agli Istituti Scolastici del territorio, entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, le informazioni e notizie essenziali e necessarie per la predisposizione del Piano di trasporto annuale per l'anno scolastico successivo. Gli Istituti sono pertanto tenuti a comunicare al Comune il proprio calendario scolastico, gli orari definitivi di apertura e chiusura dei vari plessi, gli orari provvisori dei primi giorni di scuola, l'organizzazione settimanale (se prevista chiusura del sabato) e altra comunicazione necessaria al fine della predisposizione del Piano di trasporto annuale.

Art. 14 – Comunicazioni tra Amministrazione Comunale e famiglie

L'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare comportamenti indirizzati alla collaborazione e disponibilità nei confronti dei famigliari degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. L'Amministrazione Comunale o il gestore del servizio provvederanno a comunicare agli interessati eventuali variazioni di percorsi, orari e punti di raccolta per la salita e discesa dallo scuolabus che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico. I genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale, dovranno comunicare ogni variazione rispetto ai dati dichiarati al

momento dell'iscrizione all'Ufficio Segreteria del Servizio Pubblica Istruzione del Comune, al seguente indirizzo e-mail: pubblicaistruzione@cattolica.net che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Art. 15 – Variazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopraggiunte problematiche connesse alla viabilità comunale e/o per gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti, di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati all'inizio di ogni anno scolastico

Art. 16 – Cause di interruzione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, in caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita dovute ad assemblee sindacali e/o scioperi del comparto scuola, di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: eventi calamitosi, nevicate, formazione di ghiaccio sulle strade, alluvioni, terremoti o altre situazioni emergenziali collettive ecc...) senza che ciò comporti modifiche o riduzioni dell'abbonamento annuale previsto. All'inizio dell'anno scolastico, in assenza degli orari definitivi e/o con ritardo nella comunicazione da parte dell'Istituto Comprensivo, non sarà possibile una regolare programmazione e quindi una perfetta coincidenza con gli orari.

Art. 17 – Limitazioni alla responsabilità del Comune

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
3. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

Art. 18 – Privacy dati personali

L'Amministrazione Comunale garantisce il rispetto del trattamento dei dati personali degli iscritti al servizio di trasporto scolastico, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 GDPR e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.